

Legge di bilancio 2025

Gianfranco Costa – Alessandro Tatone – Federico Camani
Aggiornata al 10/01/2025

- Viene resa **strutturale la riduzione da 4 a 3 delle aliquote IRPEF** già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l'anno 2024. A regime avremo:
 - fino a € 28.000, 23%;
 - oltre € 28.000 e fino a € 50.000, 35%;
 - oltre € 50.000, 43%»

Detrazioni IRPEF

Art. 1, co. 2-3

Art. 11 e 13,
Tuir

- Con una modifica all'art. 13, c. 1, lett. a) Tuir, sono **elevate da € 1.880 a € 1.955** le **detrazioni per reddito da lavoro dipendente** previste con riferimento ai **redditi fino a € 15.000**

Detrazioni lavoro dipendente		
Per il 2022 e 2023		Per il 2024 e dal 2025
Reddito	Detrazione (*)	Detrazione (*)
Non superiore a € 15.000	€ 1.880	€ 1.955
	La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.	
Superiore a € 15.000 ma non a € 28.000	$€ 1.910 + € 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$	
Superiore a € 28.000 ma non a € 50.000	$€ 1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$	

() Se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000, la detrazione è aumentata di € 65*

SOMMA INTEGRATIVA

- **Trattamento integrativo** di cui all'art. 1, co. 1, DL 3/2020, c.d. "**Bonus IRPEF**", riconosciuto nella misura **di € 1.200** per i soggetti con **reddito complessivo fino a € 15.000**, il Legislatore **conferma la stabilizzazione a regime** della condizione prevista per il 2024 dall'art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 216/2023, prevedendo che **il beneficio è riconosciuto quando**
 - *"l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 ... e 50, co. 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) ... sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, co. 1 (€ 1.955), del citato testo unico, diminuita dell'importo di € 75 rapportato al periodo di lavoro nell'anno"* (cioè $1.955 - 75 = 1.880$).
- **1° esempio:** reddito 15.000; Imposta lorda 3.450
Essendo l'imposta lorda superiore alla detrazione di 1.955 diminuita di € 75 [$3.450 - (1.955 - 75) = 1.420$], il contribuente ha diritto al trattamento integrativo di € 1.200
- **2° esempio:** reddito 15.000; oneri deducibili 8.000; imposta lorda 1.610
 - *In questo caso l'imposta lorda (1.610) diminuita della detrazione (1.955 - 75 = 1.880) viene azzerata, quindi non spettano i € 1.200*

- Ai titolari di **reddito di lavoro dipendente** (esclusi i pensionati) che hanno un **reddito complessivo non superiore a € 20.000** è **riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito**, determinata **applicando al reddito di lavoro dipendente** del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
 - **7,1%**, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a € 8.500;
 - **5,3%**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 8.500 ma non a € 15.000;
 - **4,8%**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 15.000.
- Ai **solì fini dell'individuazione della percentuale**,
 - il reddito di lavoro dipendente **è rapportato all'intero anno**.

Riordino delle detrazioni

Art. 1, co. 4-9

- Esempio: **REDDITO COMPLESSIVO € 15.000**

ANNO	REDDITO IMPONIBILE	% IRPEF	IRPEF Lorda	DETR MAX	IMPOSTA NETTA	ADDIZ. REG+COM (1,5%)	TOT IMPOSTE	REDDITO NETTO
2024	15.000	23%	3.450	1.880	1.570	225	1.795	13.205
2025	15.000	23%	3.450	1.955	1.495	225	1.720	13.280
							DIFFERENZA	75

- SOMMA AGGIUNTIVA ESENTE:**

ANNO	REDDITO IMPONIBILE	% SOMMA AGGIUNTIVA	IMPORTO	TOT. IMPOSTE	REDDITO NETTO
2024	15.000	-	-	1.795	13.205
2025	15.000	5,30%	795	1.720	14.075
				DIFFERENZA	870

- Ai titolari di **reddito di lavoro dipendente**, **esclusi i pensionati**, che hanno un **reddito complessivo superiore a € 20.000** è riconosciuta una **detrazione dall'imposta lorda (non dalla netta)**, **rapportata al periodo di lavoro**, di importo pari:
 - **€ 1.000**: se l'ammontare del reddito complessivo è **superiore a € 20.000 ma non a € 32.000**;
 - se il reddito complessivo è **superiore a € 32.000 ma non a € 40.000**: **al prodotto tra € 1.000** e l'importo corrispondente al rapporto tra € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e € 8.000.

Esempio: reddito complessivo € 35.000			
1.000 X	(40.000 – 35.000)	= 1.000 X 0,625	= € 625
	8.000		

- *In altri termini per i percettori di reddito tra € 32.000,01 e € 40.000 **l'importo riconosciuto è progressivamente decrescente** rispetto ai € 1.000 attribuiti fino alla soglia dei € 32.000, per azzerarsi raggiunta la soglia dei € 40.000* **SerConTel**

- I **sostituti** d'imposta riconoscono in via automatica la **somma** o la **detrazione** dovuta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, **verificando in sede di conguaglio la spettanza** delle stesse.
 - Qualora in sede di conguaglio la **somma (%) (co. 4) o la detrazione (1.000) (co. 6) si rivelino non spettanti**, i sostituti d'imposta **provvedono al recupero** del relativo importo.
 - se il **rimborso dovuto supera € 60**, il recupero è effettuato **in 10 rate** di pari ammontare **a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio**.
- I **sostituti d'imposta compensano il credito maturato** per effetto dell'erogazione della somma dovuta.

- Ai **fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente per la spettanza dei benefici**, **sono incluse le quote esenti** del reddito agevolato di cui:
 - all'art. 44, c. 1 D.L. 78/2010, che dispone che i redditi percepiti dai **docenti e dai ricercatori impatriati** siano esenti al 90% al ricorrere delle specifiche condizioni;
 - all'art. 16 D.Lgs. 147/2015, contenente il **vecchio regime agevolativo per i lavoratori impatriati**, abrogato ai sensi dell'art. 5, c. 9 D.Lgs. 209/2023;
 - all'art. 5 D.Lgs. 209/2023, contenente il **nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati**, che dispone che i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, al ricorrere di specifiche condizioni, **concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare entro il limite annuo di 600.000 euro**.
- Il reddito complessivo è assunto **al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e di quello delle relative pertinenze.

- Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo **superiore a € 75.000** gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, **sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato**
 - **moltiplicando l'importo base** determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente
 - **per il coefficiente** in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, ***che siano a carico fiscalmente***.
- L'**importo base** è pari a:
 - a) **€ 14.000**, se il reddito complessivo del contribuente è **superiore a € 75.000** ma **non a € 100.000**;
 - b) **€ 8.000**, se il reddito complessivo del contribuente è **superiore a € 100.000**.
- Il **coefficiente** da utilizzare è pari a:
 - **0,50**, se nel nucleo familiare **non** sono presenti figli fiscalmente a carico;
 - **0,70**, se nel nucleo familiare è presente **1 figlio** fiscalmente a carico;
 - **0,85**, se nel nucleo familiare sono presenti **2 figli** fiscalmente a carico;
 - **1**, se nel nucleo familiare sono presenti **più di 2 figli** fiscalmente a carico, **o almeno 1 figlio con disabilità accertata**, fiscalmente a carico.

Quindi:

1. Per i soggetti percipienti un **reddito complessivo compreso tra € 75.000 e € 100.000** il **livello massimo di oneri e spese rilevanti** annualmente è pari a:
 - **€ 14.000** se il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
 - **€ 11.900** se il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
 - **€ 9.800** se nel nucleo familiare sia presente 1 figlio fiscalmente a carico;
 - **€ 7.000** se nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
2. Per i soggetti percipienti un **reddito complessivo superiore € 100.000** il **livello massimo di oneri e spese rilevanti** annualmente è pari a:
 - **€ 8.000** se il nucleo familiare comprende 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno 1 figlio con disabilità accertata);
 - **€ 6.800** se il nucleo familiare comprende 2 figli fiscalmente a carico;
 - **€ 5.600** se il nucleo familiare comprende 1 figlio fiscalmente a carico;
 - **€ 4.000** se il nucleo familiare non comprende figli fiscalmente a carico.

segue

- Sono **escluse** dal **computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese**, effettuato ai fini dell'applicazione del limite:
 - a) le **spese sanitarie** detraibili ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c) Tuir;
 - b) le **somme investite nelle startup innovative**, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012;
 - c) le **somme investite nelle PMI innovative**, detraibili ai sensi dell'art. 4, c. 9, 2^a parte del primo periodo, e c. 9-ter D.L. 3/2015.
- Per il calcolo delle spese detraibili, le **detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici**, ovvero di altre disposizioni normative, **la cui detrazione è ripartita in più annualità**, **rilevano le rate di spesa** riferite a ciascun anno.

- **Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024:**
 - ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. a) Tuir, ossia gli **interessi passivi e relativi oneri accessori**, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti **in dipendenza di prestiti o mutui agrari** di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
 - ai sensi ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. b) Tuir, ossia gli **interessi passivi, e relativi oneri accessori**, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di **mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'abitazione principale** entro 1 anno dall'acquisto, per un **importo non superiore a € 4.000**;
 - ai sensi dell'art. 15, c. 1-ter Tuir, ossia un importo pari al **19% dell'ammontare complessivo non superiore a € 2.582 degli interessi passivi e relativi oneri accessori**, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di **mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'abitazione principale**.

- **Sono inoltre escluse**, ai fini del citato computo,
 - **le rate delle spese detraibili riferite a bonus ristrutturazione e risparmio energetico** (di cui all'art. 16-bis Tuir ovvero di altre disposizioni normative) **sostenute fino al 31.12.2024**,
 - i premi di **assicurazione per contratti stipulati fino al 31/12/2024**, detraibili ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett.
 - f): polizze **caso morte e invalidità permanente**
 - f-bis): assicurazioni contro le **calamità su immobili abitativi**
- Il reddito complessivo è assunto **al netto del reddito dell'abitazione principale** e relative pertinenze.

- Con una modifica all'art. 12, c. 1, lett. c), 1° periodo, Tuir, è previsto che la **detrazione per carichi di famiglia** spettante con riferimento ai **figli a carico** è riconosciuta **nella misura di € 950 per ciascun figlio**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite,
 - **di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni**
 - **e per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.**
- **Norma precedente**: *la detrazione spettava per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni.*

- La detrazione riconosciuta per i **familiari conviventi**, pari a **€ 750** per ciascun soggetto ripartita pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione,
 - è **limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente**.
- Sono **esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti**
 - **che non sono cittadini italiani** o di uno Stato membro dell'UE o aderente all'accordo sullo SEE (spazio economico europeo)
 - **per i familiari residenti all'estero**.

- Dispone l'innalzamento, a regime, a € **1.000 per alunno o studente** delle spese detraibili per la frequenza di
 - **scuole dell'infanzia,**
 - del **primo ciclo** d'istruzione
 - della **scuola secondaria di 2° grado**

- **Per il 2025**, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, è confermato il riconoscimento di un **importo una tantum pari a € 1.000** (**non tassato**)
 - per **ogni figlio nato o adottato**,
 - a condizione che il **nucleo familiare** sia **residente in Italia** e abbia un **ISEE non superiore a € 40.000 annui**
 - non rilevano le erogazioni relative all'Assegno unico e universale
- Possono richiedere il bonus, tramite **apposita domanda all'INPS**:
 - i **cittadini italiani o UE**, o **suoi familiari**, titolari di permesso di soggiorno o diritto di soggiorno permanente;ovvero
 - i **cittadini extraUE** in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

- Il buono per il pagamento di
 - **rette** relative alla **frequenza di asili nido**, pubblici e privati,
 - e per le **forme di supporto domiciliare** per bambini aventi **meno di 3 anni** di età e **affetti da gravi patologie** cronicheè pari a **€ 3.600 annui** per i **nati dal 1.1.2024**, a condizione che il valore dell'**ISEE** del nucleo familiare **non sia superiore a € 40.000**.
- **È stata soppressa**, al fine del riconoscimento del suddetto importo di € 3.600 annui, la **condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni**.
- Il valore dell'ISEE del nucleo familiare, anche con riferimento alle altre ipotesi (importo per nati in anni precedenti di € 3.000, € 2.500 e € 1.500)
 - è **computato al netto dell'assegno unico e familiare per i figli a carico**.

- Dall'imposta lorda **si detrae la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida in misura forfetaria pari a € 1.100 (anziché € 1.000).**

- Le disposizioni in materia di gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico e di accesso agli esercizi aperti al pubblico, **già previste per i cani guida** delle persone non vedenti, sono estese:
 - **ai cani di assistenza di persone con disabilità o con patologie**
 - alle **figure coinvolte nell'addestramento dei cani di assistenza,**
 - **nell'espletamento di tale addestramento.**
- Con decreto interministeriale saranno definite le patologie e le modalità attuative della disposizione

- Come previsto dall'art. 1, co. 58, L. 197/2022, Finanziaria 2023, le "somme ***destinate dai clienti ai lavoratori*** a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici", ossia le **c.d. "mance"**, delle **strutture ricettive / esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** di cui all'art. 5, L. 287/91:
 - **costituiscono redditi di lavoro dipendente;**
 - sono **assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 5%**, **nel limite del 30% del reddito percepito nell'anno** per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d'imposta;
 - sono **escluse dall'imponibile ai fini previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL;**
 - **non sono computate ai fini del calcolo del TFR;**
 - **concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici** di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, **quando è richiesto un determinato requisito reddituale.**
- Le predette disposizioni
 - sono **applicabili soltanto nel settore privato**
 - **e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 75.000.**

- I compensi percepiti dagli **addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella** autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall'autorità vigilante, **sono considerati, ai fini Irpef, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.**
 - Ai fini della determinazione del reddito, tali compensi **concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente** nel periodo d'imposta **la soglia di € 15.000**

- A decorrere dal **1.01.2025**, sono tenuti **all'iscrizione alla Gestione separata dell'Inps** gli **addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella** sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante.
- Per tali soggetti, il **contributo** alla Gestione separata
 - è dovuto **nella misura del 25%**
 - ed è applicato **sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di € 5.000 annui** dei compensi percepiti per le attività considerate.
- Il versamento del contributo **è posto a carico**
 - **dell'iscritto per 1/3**
 - **del Ministero dell'agricoltura, per 2/3.**
- **Fino al 31.12.2027**, la contribuzione alla Gestione separata è **dovuta nel limite del 50% dell'imponibile contributivo.**
 - L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
- Sul medesimo imponibile **sono applicate**, inoltre, **le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche** (es. maternità)

- Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi, è riconosciuto, **per il 2025**, un **contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell'UE**,
 - con **contestuale smaltimento** dell'elettrodomestico sostituito.
- **Il contributo:**
 - è concesso in **misura non superiore al 30% del costo** di acquisto e per un importo **non superiore a € 100** per ciascun elettrodomestico;
 - **€ 200** se il nucleo familiare dell'acquirente ha un **ISEE inferiore a € 25.000** annui;
 - è fruibile per l'acquisto di **1 solo elettrodomestico**.
- Le modalità attuative sono **demandate al MiMiT**.

Tabella di sintesi

ALTRI BONUS	NOVITA'	DETRAZIONE	TETTO SPESA
<p>ELETTRODOMESTICI (NEW)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ contributo del 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico, ✓ non inferiore alla nuova classe energetica B, ✓ prodotti nel territorio dell'Unione europea, ✓ per un importo non superiore a € 100 per ciascun elettrodomestico, <ul style="list-style-type: none"> ✓ elevato a € 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE non superiore a € 25.000, ✓ l'acquisto di 1 solo elettrodomestico 		

- L'art. 1, co. 55, L. 208/2015 modificando l'art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, DPR n. 131/86, in materia di agevolazioni "prima casa", ha previsto che **il soggetto già proprietario della "prima casa" può acquistare la "nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni** (imposta di registro al 2%)
 - anche se risulta ancora proprietario del primo immobile
 - a condizione che lo stesso sia venduto entro 1 anno dal nuovo acquisto.
- **La finanziaria modifica la Nota II-bis**
 - "prorogando" di 12 mesi, **passando da 1 anno a 2 anni**
 - il periodo di tempo per l'**alienazione** degli immobili da **destinare a 1^a abitazione.**
- Se entro detto termine di 2 anni la "vecchia prima casa" non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta

- Mediante una **norma di interpretazione autentica**, si chiarisce che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui **all'art. 5, D.Lgs. 461/1997, è pari al 26%**.
- È **umentata al 33%** l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle **plusvalenze e sugli altri proventi** derivanti dalle operazioni in **cripto-attività** (art. 67, c. 1, lett. c-sexies) Tuir) **realizzati**
 - a decorrere **dal 1.01.2026**.
- È **eliminata** la **soglia di esenzione pari a € 2.000 ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi** derivanti dalle operazioni in cripto-attività.
 - Conseguentemente, **è soppressa anche la soglia suddetta prevista ai fini della deducibilità dell'eccedenza delle minusvalenze** rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività.

- **Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze**, per **ciascuna cripto-attività posseduta al 1.1.2025** può essere assunto,
 - in luogo del costo o del valore di acquisto,
 - il **valore normale** esistente al 1/1/2025, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir,
 - purché lo stesso sia assoggettato a **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%**.
- L'imposta sostitutiva **è versata con F24**:
 - in **soluzione unica entro il 30.11.2025**.
 - o **rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali** di pari importo,
 - a decorrere dal 30.11.2025
 - sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
- Il **valore rideterminato** al 1/1/2025, **preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili** ai sensi dell'art. 68, c. 9-bis Tuir.

- È **introdotta a regime** la possibilità di **rideterminare del costo di acquisto delle partecipazioni** (negoziato e non) **e dei terreni edificabili e con destinazione agricola**.
- Possono formare oggetto di **rivalutazione le partecipazioni** (negoziato e non) possedute dal 1.01 di ciascun anno, a condizione che, **entro il 30.11** del medesimo anno, si proceda
 1. **al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 18%**.
 - Con possibilità di rateizzare in 3 rate annuali di pari importo con interessi al 3% sulle rate successive alla prima
 2. **all'asseverazione di una perizia** del valore normale pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, redatta da:
 - Dottori commercialisti ed esperti contabili;
 - Revisori legali;
 - Iscritti ai ruoli camerali (art. 1, co. 428, L. 311/2004).
- Per i **titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati** regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
 - il **valore normale alla data del 1.01 è determinato** ai sensi dell'art. 9, c. 4, lett. a) Tuir,
 - **con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente**.

- È **preclusa** la facoltà di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni detenute da società o enti commerciali **non residenti** nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i presupposti per fruire del regime della cd. “participation exemption - PEX” (art. 68, c. 2-bis Tuir).
- Se la relazione giurata di stima è **predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta**,
 - la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa **in 5 quote costanti** nell'esercizio di sostenimento e nei 4 successivi.
- Se la relazione giurata di stima è **predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori** dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio di ogni anno,
 - la relativa spesa è **portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione** al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori

- Sempre **entro il 30.11 di ciascun anno**, ai fini della determinazione della plusvalenza, i contribuenti possono optare, per la **rivalutazione dei terreni (edificabili ed agricoli) posseduti al 1° gennaio, ed entro il 30/11**:
 1. **al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 18%**.
 - Con possibilità di rateizzare in 3 rate annuali di pari importo con interessi al 3% sulle rate successive alla prima
 2. **all'asseverazione di una perizia** del valore normale pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, redatta da:
 - iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili;
 - Iscritti ai ruoli camerali (art, 1, co. 428, L. 311/2004).
- Il **costo per la redazione della perizia di stima riconosciuto in aumento del valore del terreno** nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto dal contribuente.

Bonus interventi edili

- Con una modifica all'art. 16-bis, c. 3-bis, Tuir, **sono anticipati i termini della riduzione dal 36% al 30%** dell'aliquota di detrazione delle spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici a far data dal 1.1.2025.**

Ecobonus

- La detrazione prevista per l'**ecobonus** (art. 14 D.L. 63/2013, n. 63) spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella **misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati** pari al:
 - **36% delle spese sostenute nell'anno 2025;**
 - **30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.**
- **Sono esclusi** dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli **interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.**
- La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è **innalzata**
 - **al 50% delle spese per l'anno 2025** (rispetto al 36%)
 - **e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027** (rispetto al 30%),nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento su immobili adibiti ad **abitazione principale.**

Ristrutturazione edilizia

- In merito agli interventi di **riqualificazione edilizia** di cui all'art. 16-bis Tuir, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel medesimo articolo, per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda **pari**
 - **al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025**
 - **al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027,**
fino a un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a € 96.000 per unità immobiliare.**
- **Sono esclusi** dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.**
- Fermo restando il **limite di € 96.000**, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 **è innalzata**
 - **al 50% delle spese sostenute nell'anno 2025**
 - e al **36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027**nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento su immobili adibita **ad abitazione principale.**

Sismabonus

- La detrazione **sismabonus** (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies DL 63/2013) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli **anni 2025, 2026 e 2027** nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari
 - al **36% delle spese sostenute nell'anno 2025**
 - al **30%** delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
- La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 **è innalzata**
 - al **50% delle spese sostenute per l'anno 2025**
 - al **36%** delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**.

Mobili ed elettrodomestici

- Ai contribuenti **che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia** è riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto
 - di **mobili**
 - di **grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe**
 - «A» per i forni,
 - «E» per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
 - «F» per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,
- finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione** anche in relazione alle **spese sostenute nel 2025** e con lo **stesso limite di spesa detraibile di € 5.000** previsto per il 2024.
- La detrazione spetta a condizione che gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente** a quello dell'acquisto

Superbonus

- In relazione al **superbonus**, è introdotto un nuovo c. 8-bis.2. all'art. 119 D.L. 34/2020 che stabilisce che la **detrazione del 65%** prevista dal c. 8-bis, 1° periodo, **per le spese sostenute nell'anno 2025 di condomini e dai singoli condomini negli immobili situati all'interno dei condomini, spetta esclusivamente** per gli **interventi già avviati ovvero** per i quali, **alla data del 15.10.2024, risulti:**
 - a) **presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
 - b) **adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
 - c) **presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.



- È, inoltre, introdotto un nuovo c. 8-sexies all'art. 119 D.L. 34/2020, che riconosce la **facoltà di**
 - **ripartire in 10 quote annuali** di pari importo,
 - a partire **dal periodo d'imposta 2023**,
 - la detrazione spettante per le **spese sostenute dal 1.1.2023 al 31.12.2023**.
- L'opzione è **irrevocabile** ed è **esercitata** tramite
 - una **dichiarazione dei redditi integrativa** di quella presentata per il periodo di imposta 2023
 - da ***inviare entro*** il termine di presentazione del ***mod. «Redditi 2025»***
- Se dalla predetta dichiarazione integrativa **emerge una maggiore imposta dovuta**,
 - quest'ultima è **versata**, **senza** applicazione di **sanzioni e interessi**,
 - ***entro il termine per il versamento del saldo*** delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

Bonus edili

Art. 1, co. 54-56

Art. 119, co. 8-sexies, DL 34/2020

BONUS RISTRUTTURAZIONI	NOVITA'	DETRAZIONE	TETTO SPESA
Bonus ristrutturazioni (compreso il bonus per l'acquisto di unità immobiliari abitative ristrutturate, di cui all'art. 16-bis comma 3 del TUIR).	Dal 1° gennaio 2025, non è possibile fruire del bonus per le spese sostenute per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili La Detrazione sempre pari al 50%, indipendentemente che si tratti o meno di abitazione principale e dall'anno di sostenimento delle spese, per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione di cui al comma 3-bis dell'art. 16-bis del TUIR		
Anno 2025	Proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi su abitazione principale	50%	96.000 €
	- altri casi	36%,	96.000 €.
Anni '26/'27	Proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi su abitazione principale	36%,	96.000 €.
	- altri casi	30%,	96.000 €.
Dal 2028 al 2033	- per tutte le abitazioni	30%,	48.000 €.
Dal 2034	- per tutte le abitazioni	36%,	48.000 €.

ECOBONUS	NOVITA'	DETRAZIONE	TETTO SPESA
<p>Ecobonus (per tutte le tipologie di interventi agevolati, compreso il bonus combinato sisma-eco).</p>	<p>Dal 1° gennaio 2025, non è possibile fruire dell'ecobonus per le spese sostenute per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili</p>		
<p>Anno 2025</p>	<p>Proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi su abitazione principale</p>	<p>50%</p>	<p>Variabile a seconda dell'intervento</p>
	<p>- altri casi</p>	<p>36%</p>	
<p>Anni 2026 e 2027</p>	<p>Proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi su abitazione principale</p>	<p>36%</p>	<p>Variabile a seconda dell'intervento</p>
	<p>- altri casi</p>	<p>30%</p>	

Bonus edili

Art. 1, co. 54-56

Art. 119, co. 8-
sexies, DL 34/2020

SISMABONUS	NOVITA'	DETRAZIONE	TETTO SPESA
Sismabonus per tutte le tipologie di interventi agevolati, compreso il sismabonus acquisti.			
Anno 2025	Proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi su abitazione principale	50%	96.000 €
	- altri casi	36%	96.000 €.
Anni 2026 e 2027	Proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi su abitazione principale	36%	96.000 €
	- altri casi	30%	96.000 €.

Bonus edili

Art. 1, co. 54-56

Art. 119, co. 8-
sexies, DL 34/2020

SUPERBONUS	NOVITA'	DETRAZIONE	NOTE
Anno 2025	<ul style="list-style-type: none">condomini, persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietarioEnti del terzo settore	65%	Per interventi già avviati o con urbanistica alla data del 15/10/2024
	Onlus, AdV e APS Socio-Sanitarie	110%	Nelle aree terremotate

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	NOVITA'	DETRAZIONE	NOTE
Anno 2025	Solo per gli interventi aventi per oggetto: scale; rampe; ascensori; servo-scala; piattaforme elettriche	75%	

ALTRI BONUS	NOVITA'	DETRAZIONE	TETTO SPESA
<p>MOBILI</p>	<p>Proroga per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore: <ul style="list-style-type: none"> ✓ classe A per i forni, ✓ alla classe E per le lavatrici, ✓ le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F, ✓ frigoriferi e i congelatori, ✓ destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione 	<p>50%</p>	<p>5.000</p>

Interventi per imprese e professionisti

- **Per l'anno 2025**, viene elevata da **30 mila a € 35 mila**, la soglia di reddito da lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente **superata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario.**
- La verifica di tale soglia **è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.**

- Sono **soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali** gli **esercenti attività d'impresa** che:
 - a) realizzano, in Italia, **ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali** (art. 1, c. 37 L. 145/2018):
 - **veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità** mirata agli utenti della medesima interfaccia (pubblicità online);
 - **messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale** che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti);
 - **trasmissione di dati raccolti da utenti** e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale;
 - b) hanno realizzato, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d'imposta, un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a € 750 milioni.
- *Rispetto alla disciplina previgente, è mantenuta la soglia minima di € 750 milioni con riferimento alla realizzazione, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il relativo presupposto d'imposta, di un ammontare di ricavi globali di qualunque natura non inferiore a € 750 milioni, mentre è eliminata la soglia minima di € 5,5 milioni con riguardo ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai suddetti servizi digitali.*
- **È introdotto**, in luogo del versamento dell'imposta in una unica soluzione,
 - un **acconto, da versare entro il 30.11** dell'anno solare in cui sorge il presupposto d'imposta, **pari al 30%** dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente.
 - il **saldo** dell'imposta da versare **entro il 16.05** dell'anno solare successivo a quello di corresponsione dell'acconto.

- Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, **entro il 30.09.2025**,
 - **assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali** (art. 43, c. 2, 1° periodo Tuir) **o beni mobili iscritti in pubblici registri,**
 - **non utilizzati come beni strumentali nell'attività** propria dell'impresa,possono fruire delle disposizioni agevolate **a condizione che**
 - **tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci**, ove prescritto, **al 30.09.2024** ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa **anteriore al 1.10.2024.**
- Le medesime disposizioni si applicano
 - alle società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni**
 - e che **entro il 30.09.2025 si trasformano in società semplici.**

- Sulla **differenza** tra il **valore normale** dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro **costo fiscalmente riconosciuto** si applica **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura
 - **dell'8%**
 - **ovvero del 10,5%** per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.
- Sono assoggettate a **imposta sostitutiva nella misura del 13%** le **riserve in sospensione d'imposta**
 - **annulate per effetto dell'assegnazione** dei beni ai soci
 - **e quelle delle società che si trasformano**

- Per gli **immobili**, **su richiesta della società** e nel rispetto delle condizioni prescritte,
 - il **valore normale può essere determinato** in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall'art. 52, c. 4, 1° periodo Dpr 131/1986 (**valore catastale** dell'immobile).
- **In caso di cessione**, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva,
 - il **corrispettivo** della cessione, **non può essere inferiore**:
 - al **valore normale** del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, oppure
 - **al valore catastale**
- Il **costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote** possedute dai soci delle **società trasformate**
 - **è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.**



- **Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni** dell'art. 47, cc. 1 e da 5 a 8 Tuir, che riguardano la **presunzione di distribuzione prioritaria** dell'utile e delle riserve di utili.

Ad esempio: Consideriamo una società con:

1. patrimonio netto totale di 200k,
2. riserve di utili 80k,
3. Riserve di capitale 120k.
4. Assegnazione: la società assegna un bene del valore di € 50K a uno dei soci.

Senza deroga		Con deroga	
Si presume che i primi € 50 k distribuiti provengano interamente dalle riserve di utili (€ 80k disponibili)	Tassazione 26% = 13k	I € 50k assegnati non sono considerati prioritariamente come distribuzione di utili. <ul style="list-style-type: none">• Sono trattati come restituzione di capitale o un'altra forma di distribuzione.	Tassazione zero fino a concorrenza del valore della partecipazione

- Tuttavia, il valore normale dei **beni ricevuti (assegnati)**, al netto dei debiti accollati,
 - **riduce il costo fiscalmente riconosciuto** delle azioni o delle quote possedute.

Ad esempio:

Consideriamo la medesima società e la medesima assegnazione con:

1. un acollo del debito da parte del socio pari a 10k.
2. Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione: 70k.

Valore normale dei beni ricevuti	$50.000 - 10.000 = 40.000$
Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione	$70.000 - 40.000 = 30.000$

In questo caso:

1. Se il costo riconosciuto residuo è positivo (come in questo caso):

- Non c'è tassazione immediata e la partecipazione del socio rimane con un costo riconosciuto residuo di € 30.000, che sarà rilevante in caso di futura cessione o liquidazione.

2. Se il valore normale del bene ricevuto avesse superato il costo riconosciuto:

- L'eccedenza sarebbe tassata come **plusvalenza** (reddito diverso) per il socio.
 - Esempio: costo fiscale della partecipazione 20.000; avremo: $20.000 - 30.000 = -10.000$
– 10.000 saranno assoggettati a tassazione in capo al socio

- Per le assegnazioni e le cessioni ai soci,
 - le aliquote **dell'imposta proporzionale di registro** eventualmente applicabili sono **ridotte alla metà**
 - **dal 3% all'1,5%**
 - le **imposte ipotecarie e catastali** si applicano in **misura fissa**
 - pari a € 200.
- Le società che si avvalgono delle disposizioni **devono versare**
 - il **60%** dell'imposta sostitutiva **entro il 30.09.2025**
 - il restante 40% **entro il 30.11.2025**, mediante F24.
- Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi

- Gli imprenditori individuali, previo pagamento **dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8%** della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, **possono estromettere** dal patrimonio dell'impresa i **beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario** di cui all'art. 43 Tuir, subordinatamente alla sussistenza delle **seguenti condizioni**:
 - i beni fossero **posseduti al 31.10.2024**;
 - le **esclusioni** devono essere effettuate **dal 1.01.2025 al 31.05.2025**.
- I **versamenti rateali** dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, **entro il 30.11.2025 ed entro il 30.06.2026**.
- Per i soggetti che si avvalgono dell'estromissione **gli effetti decorrono dal 1.01.2025**.

- Le **prestazioni di formazione**
 - **rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro**
 - da enti e società di formazione
 - finanziati attraverso il fondo bilaterale a tal fine costituito
 - **sono imponibili Iva.**
- In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa,
 - sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in relazione alle predette prestazioni effettuate anteriormente al 1.01.2025,
 - per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi.
- Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

- I **giudizi pendenti** alla data del 1.01.2025, in ogni stato e grado di giudizio, e aventi ad oggetto il trattamento delle prestazioni citate ai fini Iva
 - **possono essere definiti**, a istanza di parte, mediante il **versamento della maggiore Iva accertata**,
 - senza l'applicazione di sanzioni e interessi,
 - ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore.
 - Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio.
- A seguito dell'istanza della parte, l'organo giurisdizionale sospende il giudizio per 90 giorni per la definizione del procedimento.
- L'Agenzia delle Entrate accerta, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza,
 - che la somma indicata nell'istanza di definizione
 - corrisponda all'importo della maggiore Iva accertata e ne dà comunicazione al contribuente.
- Al fine dell'estinzione del giudizio, il contribuente
 - ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, entro il medesimo termine di 90 giorni,
 - prova del versamento effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore.
- L'organo giurisdizionale dichiara estinto il giudizio relativamente alle domande aventi ad oggetto il trattamento delle prestazioni citate ai fini Iva, con compensazione delle spese di giudizio.

- Il numero 127-*sexiesdecies* parte III – tab. A – DPR 633/1972, è sostituito dal seguente:
 - «127-*sexiesdecies*) **prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia**, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere *n*), *aa*), *bb*), del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, **di rifiuti urbani e di rifiuti speciali** di cui all'art. 184, co. 2 e 3, let. *g*), del medesimo D.Lgs., **nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione**»
- È modificato l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota Iva ridotta al 10% (anziché aliquota ordinaria del 22%) di cui alla tabella A, parte III Dpr 633/1972 sostituendo il punto 127-*sexiesdecies*) **in modo tale da escludere dall'applicazione dell'aliquota ridotta il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.**

- L'aliquota Iva ridotta al 5% è estesa ai **corsi di attività alpinistica** effettuati dalle guide alpine in **attività autonoma**.

- Si estende l'obbligo di utilizzo del **documento e-DAS** da parte degli **esercenti depositi commerciali di prodotti energetici** a **tutti i trasferimenti nazionali**.
- La norma interviene in materia di documenti di accompagnamento per la circolazione dei **prodotti energetici assoggettati ad accisa**, modificando l'art. 25, co. 8, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 504/1995.
- In particolare, la norma estende l'obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici,
 - **attualmente obbligatoria per i trasferimenti di prodotti energetici in quantità superiori a kg 1.000,**
 - a tutti i trasferimenti nazionali.

- I file delle fatture elettroniche acquisiti
 - **sono memorizzati** fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi,
 - **al fine di essere utilizzati anche dall'Agenzia delle dogane** (attualmente prevista per l'Agenzia delle Entrate e per la Guardia di Finanza)
 - **limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza** e al controllo di cui all'art. 18 D.Lgs. 504/1995, ossia i **prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette di cui al citato testo unico accise.**

- La procedura dell'inversione contabile si applica anche alle **prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater)** Dpr 633/1972, effettuate tramite
 - contratti di **appalto, subappalto**, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
 - **caratterizzati** da **prevalente utilizzo di manodopera**
 - **presso le sedi di attività del committente**
 - con **l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma (es. leasing, comodato)
- **rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.**
- La disposizione ***non si applica*** alle operazioni effettuate nei confronti
 - di ***pubbliche amministrazioni*** e altri enti e società di cui all'art. 17-ter
 - e alle ***agenzie per il lavoro*** disciplinate dal D.Lgs. 276/2003.
- L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.



- **In attesa della piena operatività delle nuove disposizioni**, per le prestazioni di servizi citate, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica,
 - **il prestatore & il committente**
 - **possono optare affinché il pagamento dell'Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile** dell'imposta dovuta.
- **In tali casi, la fattura è emessa** ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/1972
 - **dal prestatore**
 - e **l'imposta è versata dal committente** mediante modello F24, **senza possibilità di compensazione**, entro il termine di cui all'art. 18 Dpr 633/1972, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.



• L'opzione

- ha durata triennale
- ed è **comunicata dal committente** all'Agenzia delle Entrate **con apposito modello** approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e reso disponibile, in formato elettronico, sul proprio sito Internet istituzionale.
- L'esercizio dell'opzione si considera effettuato **dalla data di trasmissione dell'apposita comunicazione all'Agenzia** delle Entrate.
- Nel caso in cui **l'imposta risulti non dovuta** si applicano le disposizioni dell'art. 30-ter, c. 2 Dpr 633/1972 (la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di 2 anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa) e il **diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta**. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all'art. 6, c. 9-bis.1, 1° periodo, D.Lgs. 471/1997 (da € 250 a € 10.000). Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.
- **Necessario apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**

- La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti tecnologici che **garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico**
 - **hardware o software** con cui sono accettati i pagamenti elettronici **deve essere sempre collegato** allo **strumento di registrazione e memorizzazione**, in modo da **trasmettere, in forma aggregata**, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
- *La modifica è volta a rendere **maggiormente integrati***
 - *il processo di **certificazione** fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi)*
 - *e quello di **pagamento elettronico**, facendo emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi.*
- ***Si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.***

- **L'applicazione della sanzione amministrativa di € 100 per ciascuna trasmissione**, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre (art. 11, c. 2quinquies D.Lgs. 471/1997),
 - **è estesa anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici** di cui all'art. 2, c. 3 D.Lgs. 127/2015.
- La **sanzione amministrativa da € 1.000 a € 4.000** prevista per l'**omessa installazione degli apparecchi** per l'emissione dello scontrino fiscale (art. 11, c. 5 D.Lgs. 471/1997)
 - **si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici** allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
- Le disposizioni si **applicano a decorrere dal 1.01.2026**

- Per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan (art. 54, c. 1, lett. a), e) e m) D.Lgs. 285/1992), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione,
 - concessi in uso promiscuo con contratti **stipulati a decorrere dal 1.01.2025**,
 - **si assume il 50%** dell'importo corrispondente ad una **percorrenza convenzionale di 15.000 km** calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'AcI elabora entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al ministero dell'Economia, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31.12, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
- **Il 50% è ridotto:**
 - **al 10% per i veicoli a batteria** a trazione esclusivamente elettrica
 - **al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.**

Esempio di calcolo:

Tipo veicolo	Costo chilometrico auto (Tabelle Aci)	Calcolo	Valore tassabile	Valore fringe benefit
Tradizionale	€ 0,50/km	$15.000 * 0,50 = 7.500$	$7.500 * 50\% = 3.750$	$7.500 - 3.750 = 3.750$
Elettrico	€ 0,40/km	$15.000 * 0,40 = 6.000$	$6.000 * 10\% = 600$	$6.000 - 600 = 5.400$
Ibrido	€ 0,45/km	$15.000 * 0,45 = 6.750$	$6.750 * 20\% = 1.350$	$6.750 - 1.350 = 5.400$

- Nei casi di **pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici**,
 - **l'accredito** degli importi giornalieri in favore del beneficiario
 - avviene **entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo** alla ricezione degli ordini di pagamento,
 - e in ogni caso **con valuta il giorno della ricezione dell'ordine** medesimo.
- I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alla disposizione **entro 180 giorni dal 1.1.2025**.

- Nei territori soggetti al **sistema pubblicitario tavolare** di cui al R.D. 499/1929 (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Province),
 - gli atti preordinati alla **cancellazione** dei **diritti di usufrutto, uso e abitazione**, già iscritti **a favore di persone decedute**,
 - sono **esenti** dall'imposta ipotecaria.
- L'esenzione si applica limitatamente **alle domande di cancellazione** dei diritti di usufrutto, uso e abitazione ***per causa di morte***
 - pervenute agli uffici competenti **successivamente al 1.1.2025**
 - e **relativamente a diritti iscritti** a favore di soggetti deceduti a partire **dal 1.1.2025**.

- Sono **esenti da imposte ipotecarie** gli atti di **annotazione** e di **cancellazione** nel libro fondiario **dei vincoli**:
 - ✓ previsti dall'ordinamento *dell'edilizia abitativa agevolata* della **provincia autonoma di Bolzano**;
 - ✓ **per immobili convenzionati o riservati ai residenti** ai sensi della legge provinciale in materia di urbanistica

- L'art. 1, ai co. 72 e 73, stabilisce che si applichino
 - **a decorrere dal 2025**
 - talune disposizioni in **materia di accisa ridotta al 50%** sulla birra (birrifici fino a 100.000 ettolitri)
 - previste, a legislazione vigente, **per gli anni 2022 e 2023.**

- Con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate di approvazione della modulistica fiscale sono definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter D.L. 18.10.2023 n. 145 (disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale), **nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.**
- Il medesimo codice identificativo è indicato **nelle comunicazioni** che devono essere trasmesse
 - **dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**
 - **di coloro che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

- Ai fini del rafforzamento delle attività di analisi,
 - i risultati dei controlli degli organi di **polizia locale** sulle **strutture turistico-ricettive** alberghiere o extralberghiere o l'unità immobiliare concessa in locazione,
 - **sono comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate** territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore

- Intervenendo sull'art. 51, c. 5 Tuir, riguardante il concorso alla formazione del **reddito da lavoro dipendente** delle **indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale** si specifica che
 - i rimborsi delle **spese per vitto, alloggio, viaggio**
 - **di trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea** (servizio di taxi e NCC),
 - **non concorrono a formare il reddito**
 - se le predette spese **sono effettuate con metodi tracciabili**, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs.. 241/1997 (**carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari**).

- È aggiunto il c. 6-ter nell'art. 54 Tuir, riguardante la determinazione del **reddito da lavoro autonomo**, al fine di specificare che
 - le spese relative a **prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto**, effettuati mediante autoservizi pubblici **non di linea**,
 - **addebitate analiticamente al committente**,
 - **nonché i rimborsi analitici** relativi alle medesime spese sostenute per le **trasferte dei dipendenti** ovvero corrisposti a lavoratori autonomi,**sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili** (bonifici, carte di credito e di debito, assegni bancari e circolari)

- Con l'aggiunta del c. 3-bis all'art. 95 Tuir, in tema di **spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito d'impresa**, si specifica che
 - le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea,
 - **sostenute per le trasferte** dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi,
 - **sono deducibili** nei limiti previsti dal medesimo art. 95 **se effettuate con i metodi tracciabili**.
- Le **spese di rappresentanza** (art. 108, c. 2 Tuir)
 - **sono deducibili** dal reddito imponibile **se effettuate con i metodi tracciabili**.
- Le disposizioni in merito alla tracciabilità delle spese deducibili
 - **sono estese ai fini dell'Irap**.
- Le disposizioni sono applicabili a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (quindi, dal 2025 per i solari)**

- 1. Co.1:** le **pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica** prima di pagare delle somme di importo **superiore a € 5.000** devono **verificare se il beneficiario è debitore** per cartelle di importo **almeno pari a € 5.000**.
 - In tal caso **sospendono il pagamento** e **segnalano** tale situazione all'Agenzia della riscossione.
- 2. Co. 1-bis:** il **divieto di pagamento e di segnalazione** al competente ufficio di riscossione (art. 48-bis, c. 1, Dpr 602/1973) in caso di **lavoratore** inadempiente all'obbligo di versamento derivante da una o più **cartelle di pagamento** per le **amministrazioni pubbliche**,
 - si applica **limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario** o di altre indennità **relative al rapporto di lavoro o di impiego**, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
 - **per il pagamento di importi superiori a € 2.500.**
 - Le disposizioni si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, **a partire dal 1.01.2026.**

new

- Viene prevista la **possibilità di sottoscrizione digitale** dei **processi verbali** redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette
 - Si dovrà attendere apposito provvedimento dell'Agencia delle Entrate, emanato d'intesa con il Comandante Generale della Guardia di finanza.

- Le imprese di assicurazione, **dal 2025**, per le comunicazioni relative a **contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo del 2% dovuta**
 - **sia versata annualmente** e non al momento del rimborso o del riscatto.
- Con riferimento all'imposta di bollo dovuta negli **anni passati e non ancora versata** (bollo accantonato annualmente), la norma ne prevede il **versamento in 4 anni con diverse percentuali**:
 - **50%** entro il 30 giugno 2025;
 - **20%** entro il 30 giugno 2026;
 - **20%** entro il 30 giugno 2027;
 - **10%** della restante quota entro il 30/6/2028.
- Inoltre, viene previsto che
 - l'ammontare corrispondente all'**imposta di bollo versato annualmente** dall'impresa di assicurazione
 - **è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.**

- **Proroga a titolo oneroso (importi indicati nella norma)** fino al 31/12/2026 delle seguenti **concessioni in scadenza al 31 dicembre 2024:**
 - concessioni relative al Bingo;
 - concessioni in materia di scommesse;
 - concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Telelavoro

- **Nel periodo 1.1.2024 e fino all'entrata in vigore del Protocollo** di modifica dell'accordo Italia - Svizzera del 23.12.2020, i **lavoratori frontalieri**, ossia i soggetti:
 - **fiscalmente residenti** in un Comune il cui territorio si trova, in tutto o in parte, **nella zona di 20 Km dal confine** con l'altro Stato;
 - esercenti un'attività di **lavoro dipendente** nell'area di frontiera dell'altro Stato per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa **di tale altro Stato**;
 - che **rientrano, in linea di principio, quotidianamente** al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;

possono **svolgere fino al 25% dell'attività di lavoro in modalità telelavoro**, presso il domicilio nello Stato di residenza, **senza perdere lo status di lavoratore frontaliere**.

- Ai fini dell'imposizione della retribuzione nello Stato in cui l'attività è svolta, l'attività in modalità telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza **è considerata effettuata nell'altro Stato** presso il datore di lavoro **fino ad un massimo del 25% del tempo di lavoro**

- La disciplina del credito d'imposta per le **erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**, di cui all'art. 1, cc. da 621 a 626 L. 145/2018, **(65% delle erogazioni, nel limite del 10% dei ricavi annui)** si applica,
 - **limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa,**
 - **anche per l'anno 2025,**
 - **nel limite complessivo di € 10 milioni** e secondo le modalità di cui all'art. 1, c. 623 L. 145/2018 e DPCM 30/4/2019.

- È confermata **per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva** applicabile, ai sensi dell'art. 1, co. 182, L. 208/2015 (Finanziaria 2016), **salva espressa rinuncia** scritta del lavoratore,
 1. ai **premi di risultato** di ammontare variabile,
 - la cui **corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione,**
 2. nonché alle somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000**
 - **€ 4.000** se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017.
- La previsione riguarda i titolari di **reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore a € 80.000, nell'anno precedente** quello di percezione

Agevolazione NEO ASSUNTI

- Ai neo assunti **a tempo indeterminato dall'1.1 al 31.12.2025**:
 - titolari nell'anno precedente di un **reddito di lavoro dipendente non superiore € 35.000**;
 - che **trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 Km**, calcolato tra il precedente luogo di residenza **e la nuova sede di lavoro**;il datore di lavoro può **erogare o rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente **che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso.****
- La **non tassazione** di tali somme trova applicazione:
 - nel limite **massimo di € 5.000 annui**;
 - per i **primi 2 anni** dall'assunzione;
 - **solo ai fini fiscali** e **non ai fini contributivi / ISEE / per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.**
- **Per fruire di tale beneficio**, il dipendente è tenuto a **fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l'assunzione**

LIMITE fringe benefit non tassati

- Analogamente agli anni scorsi, **in deroga** a quanto previsto dall'art. 51, co. 3, TUIR, in base al quale **non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente** il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta, è confermato che **per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono** a formare il reddito, **entro il limite complessivo di € 1.000**:
 1. il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
 2. le **somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze** domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica / gas naturale, delle spese per **l'affitto della prima casa** ovvero per gli **interessi passivi del mutuo** relativo alla prima casa.
- Il predetto limite è **umentato a € 2.000** per i **dipendenti con figli a carico**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati
 - **previa apposita dichiarazione** da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del **codice fiscale dei figli**.

- Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel **settore turistico, ricettivo e termale**,
 - per il periodo **dal 1.01.2025 al 30.09.2025**,
 - ai lavoratori degli esercizi di **somministrazione di alimenti e bevande** (art. 5 L. 287/1991) e ai lavoratori del **comparto del turismo**, ivi compresi gli **stabilimenti termali**,
 - è riconosciuto un **trattamento integrativo speciale**, che **non concorre alla formazione del reddito**, pari al **15% delle retribuzioni lorde** corrisposte **in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario**, ai sensi del D.Lgs. 66/2003, **effettuate nei giorni festivi**.
- Le disposizioni si applicano a favore
 - dei **lavoratori dipendenti** del settore privato
 - titolari di **reddito di lavoro dipendente** di importo **non superiore**, nel periodo **d'imposta 2024, a € 40.000**.
- Il **sostituto d'imposta riconosce** il trattamento integrativo speciale
 - **su richiesta del lavoratore**,
 - che attesta per iscritto il reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.
- Il sostituto d'imposta **compensa il credito maturato** per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione nel **modello F24**.

- I **soggetti che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta** alla gestione previdenziale dell'INPS relativa agli **artigiani o agli esercenti attività commerciali**,
 - possono chiedere una **riduzione transitoria** della contribuzione,
 - nella misura **del 50%**.
- La riduzione contributiva, **richiesta dall'interessato all'INPS**:
 - è **riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione dalla data di avvio dell'attività** d'impresa **o primo ingresso nella società** avvenuta nel periodo compreso **tra l'1.1 - 31.12.2025**;
 - è **alternativa rispetto ad altre misure agevolative** che prevedono riduzioni di aliquota.
- L'agevolazione è **concessa nel rispetto dei limiti e condizioni in materia di aiuti "de minimis"** (Regolamento UE n. 2831/2023)
- **L'accreditamento dei contributi versati nella misura ridotta ha luogo secondo le regole della Gestione Separata.**
- La facoltà è ammessa **anche per i collaboratori familiari** che, nell'anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.

Assunzioni e maggiorazione del costo

Art. 1, co. 399-400, L. 207/2024
D.M. 25/6/2024
C.M. 1/2025

ASSUNZIONI E MAGGIORAZIONE COSTO

- Per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 e per i 2 successivi (2025, 2026, 2027)**, le disposizioni dell'art. 4, D.Lgs. 216/2023 si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, agli **incrementi occupazionali** risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta **rispetto al periodo d'imposta precedente**.
- L'agevolazione prevede
 - per i titolari di **reddito d'impresa** e per gli **esercenti arti e professioni**,
 - che il **costo del personale di nuova assunzione** con contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato**
 - **sia maggiorato, ai fini della determinazione del reddito**, di un importo pari al **20%** del **costo riferibile all'incremento occupazionale** determinato ai sensi del co. 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 4 citato.
- L'agevolazione **spetta** ai soggetti
 - che **hanno esercitato l'attività** nel **periodo d'imposta in corso al 31/12/2024**
 - **per almeno 365 giorni**.
- L'agevolazione **non spetta** alle società e agli enti **in liquidazione** ordinaria, in liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

- Gli incrementi occupazionali rilevano **a condizione che**
 - il **numero dei dipendenti a tempo indeterminato** al **termine del periodo d'imposta successivo** a quello in corso al 31/12/2024 (nel 2025)
 - **sia superiore** al **numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente** (nel 2024)

L'incremento occupazionale **va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali** verificatesi

- in **società controllate o collegate** ai sensi dell'art. 2359 C.c.
- **o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.**

- Il **costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra**
 - il **costo effettivo relativo ai nuovi assunti**
 - e **l'incremento complessivo del costo del personale** risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, co. 1 , lett. B), n. 9), C.c. **rispetto a quello relativo all'esercizio precedente.**
- Per i soggetti che **non adottano lo schema di conto economico** di cui all'art. 2425 C.c.
 - **si assumono le corrispondenti voci di costo del personale.**
- I **costi riferibili** al personale dipendente
 - **sono imputati** temporalmente
 - **in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente**
 - (cassa, per professionisti e cassa allargata per imprese).

Esempio di calcolo

	1° caso	2° caso
costo dei nuovi assunti	60.000	40.000
costo del personale al 31/12/2024	150.000	150.000
costo del personale al 31/12/2025	200.000	200.000
incremento costo del personale	50.000	50.000
minor importo su cui calcolare la maggiorazione	50.000	40.000
Maggiorazione 20%	10.000	8.000
Costo del personale deducibile a fini IRPEF/IRES	210.000	208.000

L'incremento del costo nel 2025 potrebbe risentire di importi di adeguamento salariale previsto dai contratti o da altri aumenti riconosciuti al personale già in forza al 31/12/2024

- **Non si ha diritto alla maggiorazione** se
 - alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024, (2.025)
 - il **numero dei lavoratori dipendenti**, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati (ULA) nel periodo in corso al 31/12/2024. (2.024)

- Per periodo d'imposta 2025,
 - al fine di **incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti**,
 - il **costo di incremento occupazionale riferibile a ciascun nuovo assunto**, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, CO. 1, lett. B), n. 9),
 - è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione da DM 25/6/2024: 30% (20% + 10%)
 - laddove il nuovo assunto rientra in una delle **categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela** di cui all'Allegato 1:
 - Lavoratori svantaggiati
 - Disabili
 - Donne di ogni età con almeno 2 figli minori o prive di impiego da almeno 6 mesi, ...;
 - Donne vittime di violenze
 - Giovani ammessi agli incentivi occupazionali
 - Lavoratori con sede lavorativa nel 2018 in regioni con PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27,)
 - Già beneficiari di reddito di cittadinanza

- Il DM **MEF e Min. Lavoro**, 25/6/2024
 - stabilisce le **disposizioni attuative, applicabili anche al 2025 (CM 1/2025)**
 - con **particolare riguardo** alla determinazione dei **coefficienti di maggiorazione** relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati
 - in modo da **garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro** sostenuto per dette categorie.
- Nella **determinazione degli acconti dei periodi d'imposta 2025 e successivi**:
 - **non si tiene conto della maggiorazione**

IRES 20%

- L'aliquota **IRES ridotta al 20%** è applicabile al reddito d'impresa conseguito nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (**2025** per i solari) da società di capitali (srl, spa, ecc.), enti commerciali e società / enti non residenti.
- L'agevolazione **non spetta** alle società:
 1. in **liquidazione** ordinaria o assoggettate a **procedure concorsuali** di natura liquidatoria nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025);
 2. che **determinano il reddito**, anche parzialmente, in base a **regimi forfetari**.
- Considerate le predette condizioni, l'agevolazione **non spetta** anche alle imprese che chiudono il bilancio 2024 **in perdita**.
- Va considerato che:
 - a) per gli **enti non** commerciali l'aliquota ridotta è applicabile **limitatamente all'IRES riferibile al reddito d'impresa**;
 - b) per le società in **regime di trasparenza ex art. 115**, TUIR, l'importo sul quale è applicabile l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata **è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale** alla relativa quota di partecipazione agli utili.

CONDIZIONI RICHIESTE

- L'agevolazione spetta qualora **sussistano entrambe le seguenti condizioni:**
 - 1. accantonamento in un'apposita riserva** di una quota **non inferiore all'80%** dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (in generale, **2024**);
 - 2. destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato** nella predetta riserva **e comunque, non inferiore al 24% dell'utile** dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, **2023**), **ad investimenti:**
 - anche in leasing, di **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, L. 232/2016 ("Industria 4.0") e all'art. 38, DL n. 19/2024 ("Transizione 5.0").
 - È opportuno che sia chiarito se i predetti investimenti consentano, oltre alla riduzione dell'IRES, anche la fruizione del relativo credito d'imposta;
 - **realizzati dall'1.1.2025** ed entro la scadenza del termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.
 - Per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare quindi gli **investimenti devono essere realizzati entro il 31.10.2026** (termine di presentazione del mod. REDDITI 2026, relativo al 2025);
 - Gli **investimenti** devono essere di ammontare **non inferiore a € 20.000**.

- È inoltre **necessario** che:
 1. **Nel 2025** (nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024):
 - a) il **numero di unità lavorative per anno** (ULA) **non sia diminuito** rispetto alla media del triennio precedente (2024-2022);
 - b) **siano effettuate nuove assunzioni** di lavoratori dipendenti con contratto a **tempo indeterminato** che costituiscano un **incremento occupazionale** almeno pari all'1% dei lavoratori a **tempo indeterminato mediamente occupati** nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024) **e, comunque, non inferiore a 1 lavoratore dipendente a tempo indeterminato**;
 2. l'impresa **non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG)** nell'esercizio in corso al 31.12.2024 e in quello successivo (in generale, **2024 e 2025**), ad **eccezione** dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
- **Le modalità attuative sono demandate ad un Decreto del MEF.**

IRES 20%

Art. 1, co. 436-444

utile 2024	€ 800.000
utile 2023	€ 1.000.000
media ULA 2024-2022	18
lavoratori dipendenti mediamente occupati 2024	20
1% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 2024 (n. 20 * 1%)	0,2
ricorso CIG	No nel 2024

Al fine di poter beneficiare della "Mini IRES" la società deve:

- accantonare ad un'apposita riserva almeno € 640.000 (800.000 x 80%);
- effettuare investimenti Industria 4.0 / Transizione 5.0 almeno pari a € 240.000 (considerato che il 30% di € 640.000 è pari a € 192.000, l'ammontare minimo degli investimenti deve essere pari al 24% dell'utile 2023);
- assumere almeno 1 dipendente a tempo indeterminato nel 2025 (è così soddisfatta la condizione dell'incremento occupazionale minimo di 1 unità). Con tale assunzione si ipotizzi anche che le ULA 2025 siano superiori alla media 2024 - 2022;
- non fare ricorso alla CIG.

Ipotizzando che nel 2025 la società dichiari un reddito d'impresa pari a € 900.000 il risparmio d'imposta è così determinato:

- IRES ordinaria € 216.000
- IRES 20% € 180.000
- Risparmio d'imposta € 36.000

Decadenza dall'agevolazione

- Determina la **decadenza dall'agevolazione**:
 - la **distribuzione** entro il 2° esercizio successivo a quello in corso al **31.12.2024** (in generale, **entro il 31.12.2026**) della **quota di utile accantonata** nella predetta riserva;
 - la **dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa **dei beni oggetto dell'investimento** ovvero la destinazione (stabile) degli **stessi a strutture produttive localizzate all'estero**, *anche se appartenenti allo stesso soggetto*, **entro il 5° periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stato realizzato l'investimento.

Acconto IRES 2026

- **L'acconto** dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025 (in generale, **per il 2026**) è determinato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata **non applicando l'agevolazione**

Transizione 5.0

Industria 4.0

Soggetti beneficiari

- In alternativa alle imprese, **il bonus può essere riconosciuto alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per progetti di innovazione** effettuati presso l'azienda cliente.

MODULI FOTOVOLTAICI

- Il credito d'imposta 5.0 è riconosciuto per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle Tabelle A e B, L. 232/2016 (Finanziaria 2017):
 - destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
 - effettuati nel 2024 e 2025;
 - **interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;**
 - **a condizione che tramite gli stessi si consegua complessivamente:**
 - **una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia non inferiore al 3%;**ovvero, alternativamente
 - **una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.**



- **Sono compresi** tra i progetti di innovazione agevolabili che consentono una riduzione dei consumi energetici **gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio** dell'energia prodotta.
- Va considerato che, con riferimento all'autoproduzione e autoconsumo di energia **da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici** di cui all'art. 12, co. 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023, **ossia:**
 - a) moduli fotovoltaici prodotti in UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
 - b) moduli fotovoltaici con celle prodotti in UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
 - c) moduli prodotti in UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

- La **base di calcolo** del credito d'imposta è del:
 - 130% del costo per i moduli di cui alla lett. a;
 - 140% del costo per i moduli di cui alla lett. b;
 - 150% del costo per i moduli di cui alla lett. c;
- **MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE**
- Ai fini del calcolo del credito d'imposta è stata:
 - prevista una **riduzione degli scaglioni d'investimento (da 3 a 2)**;
 - introdotta un'aliquota unica per investimenti fino a € 10.000.000.

Transizione 5.0

Art. 1, co. 427-429

ART. 38, DL
19/2024

Credito d'imposta Transizione 5.0	Importo investimento	Riduzione consumi energetici: da 3% fino a 6% (struttura produttiva) da 5% fino a 10% (processi)	Riduzione consumi energetici: superiore a 6% fino al 10% (struttura produttiva) superiore a 10% fino a 15% (processi)	Riduzione consumi energetici: superiore a 10% (struttura produttiva) superiore a 15% (processi)
Ante modifiche	Fino a € 2.500.000	35%	40%	45%
	Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	15%	20%	25%
	Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%
Post modifiche	Fino a € 10.000.000	35%	40% (*)	45% (*)
	Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10% (*)	15% (*)

Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000

(*) La possibilità di fruire del credito d'imposta con le maggiori nuove aliquote, in relazione ai progetti di investimento "ammessi a prenotazione" dall'1.1.2024 fino all'1.1.2025, è subordinata all'invio di un'apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 38, co. 21, DL n. 19/2024

- La **riduzione dei consumi**, riproporzionata su base annuale, è **calcolata**
 - considerando i **consumi registrati nell'esercizio precedente** a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo stesso.
- Per le **imprese di nuova costituzione**
 - il risparmio energetico è individuato considerando i **consumi energetici medi** annui riferibili "a uno **scenario controfattuale**".
- È stato inoltre previsto che
 - per le **società di locazione operativa**
 - il risparmio energetico conseguito
 - può essere **verificato rispetto ai consumi energetici** della struttura o processo produttivo **del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.**

- Con l'aggiunta del **nuovo co. 9-bis** all'art. 38, è stato altresì previsto che, **ai fini del calcolo della riduzione dei consumi**, gli investimenti in beni di cui alla Tabella A (beni materiali):
 - caratterizzati da un **miglioramento dell'efficienza energetica** verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore o di prassi;
 - **effettuati in sostituzione** di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e **interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio**;(ex lege) contribuiscono al risparmio energetico complessivo della **struttura pari al 3%** o **processo produttivo pari al 5%**.
- **NB**: Resta ferma la **possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore** alle predette misure.

- Va infine evidenziato che, in base al **nuovo co. 9-ter** dell'art. 38, la **riduzione dei consumi energetici**
 - **si considera in ogni caso conseguita**
 - per i **progetti di innovazione realizzati tramite una ESCo (società di servizi energetici) in presenza di un contratto di EPC** (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia non inferiore al 3% o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Cumulabilità CREDITO D'IMPOSTA

- È stato **ampliato il perimetro della cumulabilità** del credito d'imposta 5.0 con le seguenti agevolazioni, **aventi ad oggetto i medesimi costi**:
 - credito d'imposta "ZES Unica Mezzogiorno" di cui all'art. 16, DL 124/2023;
 - credito d'imposta "ZES Unica Mezzogiorno" con riferimento alle **imprese del settore agricolo, della pesca o acquacoltura** di cui all'art. 16-bis, DL 124/2023;
 - credito d'imposta Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'art. 13, DL 60/2024;
 - ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi o strumenti dell'UE, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
- **NB**: Dall'applicazione di quanto sopra **non può derivare un beneficio superiore al costo sostenuto**
- Resta ferma la **non cumulabilità**, relativamente ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali **"Industria 4.0"**.

- Sono state introdotte le seguenti novità:
 - **abrogazione** dell'art. 1, co. 1058-ter, L. 178/2020 (Finanziaria 2021) che **prevedeva il riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 10%** per gli **investimenti in beni immateriali** di cui alla **Tabella B**, Finanziaria 2017, **effettuati dall'1.1 al 31.12.2025** o "prenotati" **entro il 31.12.2025**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.6.2026**.
 - È però fatto salvo quanto previsto dal co. 1058-bis, ossia il riconoscimento del **credito d'imposta nella misura del 15%**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione per gli investimenti in **beni immateriali** di cui alla **Tabella B** **effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2024** o "prenotati" **entro il 31.12.2024**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.6.2025**;
 - **introduzione di un limite massimo di spesa di € 2.200 milioni** per il credito d'imposta relativo agli **investimenti in beni materiali di cui alla Tabella A**, Finanziaria 2017, **effettuati dall'1.1 al 31.12.2025** o "prenotati" **entro il 31.12.2025**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.6.2026**.

- È **confermato per il 2024**, per i crediti d'imposta del co. 1.057-bis (beni strumentali tab. A), il credito d'imposta nella misura
 - del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni
 - del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni
 - del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni.
- **Il limite di € 2.200 milioni di spesa non opera**
 - per gli **investimenti per i quali entro il 31/12/2024** (*entro la data di pubblicazione della presente legge*)
 - il relativo **ordine risulti accettato** dal venditore e sia avvenuto il **pagamento** di acconti in misura **almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.
- Al fine del **rispetto del predetto limite** di spesa,
 - l'impresa invia al MiMiT una **comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d'imposta maturato**,
 - utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024.
- Ai fini della **fruizione del credito d'imposta**, il **MiMiT trasmette all'Agenzia delle Entrate** l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, **secondo l'ordine cronologico** di ricevimento delle comunicazioni.

Altre previsioni

- L'art. 1, al co. 458, riconosce un **contributo in conto capitale** ai soggetti che hanno aderito alla **procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo**, del quale hanno fruito senza averne titolo.
- Con **D.M. MIMIT di concerto con il MEF saranno stabilite:**
 - le modalità di erogazione del contributo,
 - le percentuali del contributo,
 - la sua rateizzazione del contributo.

- L'art. 1, co. 461, **rifinanzia** l'autorizzazione di spesa relativa alla “**Nuova Sabatini**”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, **piccole e medie imprese**.
- Il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” è di
 - € 400 milioni per l'anno 2025,
 - € 100 milioni per l'anno 2026,
 - € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

- Sono **prorogate al 31.12.2025** le esenzioni di cui all'art. 2-bis, c. 25, 2° periodo D.L. 148/2017, ai sensi del quale con i provvedimenti delle autorità di regolazione, ovvero del Commissario straordinario,
 - sono previste **esenzioni in favore delle utenze localizzate in una “zona rossa”** istituita mediante apposita ordinanza sindacale.

- Sono **prorogate al 31.12.2025** le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'art. 48, c. 2 D.L. 189/2016, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito ai sismi
 - del 24.08.2016,
 - del 26 e del 30.10.2016,
 - del 18.01.2017,

situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto medesimo.
- La proroga delle agevolazioni si applica, altresì, ai seguenti comuni di cui all'art. 17, c. 1 D.L. 109/2018:
 - Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21.08.2017.

- È **prorogato al 31.12.2025 il termine di sospensione**, previsto dall'art. 48, c. 1, lett. g) D.L. 189/2016 in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni colpiti dal **sisma del 24.08.2016 e dal sisma del 26 e del 30.10.2016**, di cui agli allegati 1 e 2 al medesimo decreto, relative
 - ai pagamenti delle **rate dei mutui e dei finanziamenti** di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi.
 - ai pagamenti di **canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili**, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.
 - ai pagamenti di canoni per **contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale

- È prorogata al **31.12.2025** l'**esenzione**, prevista dall'art. 48, c. 7 D.L. 189/2016 **dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione** in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti **dai sismi**
 - del 24.08.2016,
 - del 26 e 30.10.2016,
 - del 18.01.2017(il riferimento è agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo).
- I **redditi dei fabbricati**, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui sopra,
 - **purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero**, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente,
 - **non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef ed Ires,**
 - **fino alla definitiva ricostruzione e agibilità** dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2024 (in luogo dell'anno d'imposta 2023).
- I predetti fabbricati sono, altresì, **esenti dall'applicazione dell'Imu e della Tasi** a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31.12.2025 (anziché 31.12.2024).

- **Per l'anno 2025**, è stabilita l'esenzione dai canoni di cui all'art. 1, cc. da 816 a 847 L. 160/2019, in materia di **pubblicità comunale, di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari**,
 - riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché di occupazione di spazi ed aree pubbliche
 - **per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016**, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016

- Per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31.12.2025,
 - **è riconosciuta l'esenzione dall'applicazione dell'IMU**
 - **per i fabbricati ad uso abitativo,**
 - ubicati nella regione **Umbria e nella regione Marche,**
 - **interessati dagli eventi sismici** che hanno colpito il territorio
 - della regione Marche il 9.11.2022
 - della regione Umbria il 9.03.2023,per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a condizione che siano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili.

- L'art. 1, co. 860, modifica l'art. 5, co. 1, D.L. 179/2012, che **estendeva l'obbligo di possedere un indirizzo PEC**, previsto da norme precedenti, anche alle **imprese individuali che presentano una domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese** o all'Albo delle imprese artigiane a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione di questo ultimo Decreto.
 - Ora tale obbligo è previsto anche per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria



Area Registro delle Imprese e Regolazione del Mercato

Per contatti:

Tel. 049.82.08.100

E-mail pratiche.ri@pd.camcom.it

Oggetto: Prime indicazioni provvisorie per l'iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di società

Gentile Professionista/Associazione,

l'art. 1, co. 860, della L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha modificato l'art. 5, co. 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, **estendendo l'obbligo di possedere ed iscrivere un indirizzo di domicilio digitale** (ex PEC) **anche a carico di tutti «...gli amministratori di imprese costituite in forma societaria»**.

In **attesa e nell'auspicio di ricevere a breve maggiori indicazioni da parte del Ministero** del Made in Italy **o da Unioncamere** nazionale, questa Camera di Commercio intende con la presente fornire alcune prime informazioni circa le implicazioni del nuovo adempimento.

L'indicazione del domicilio digitale dell'amministratore **dovrà essere indicato in tutti i casi di iscrizione di nuova società** (sia di capitali che di persone, cooperative e società consortili incluse), **trasformazione, modifica** di patti sociali, **nomina di amministratori** e **variazione di cariche e poteri** di amministratori già iscritti, **a partire dalle pratiche presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi ogni volta che sia necessario compilare l'intercalare P** (il domicilio digitale andrà riportato nel quadro 2).



Area Registro delle Imprese e Regolazione del Mercato

Per contatti:

Tel. 049.82.08.100

E-mail pratiche.ri@pd.camcom.it

Si ritiene che il domicilio digitale sia richiesto **per tutti i soci amministratori delle società di persone** e gli **amministratori delle società**, anche se non nominati come legali rappresentanti, **quindi per tutti coloro che compongono l'organo amministrativo** o fanno parte del Consiglio di sorveglianza ove costituito. Si ritengono inclusi **altresì i liquidatori**.

Sebbene sia preferibile e consigliato che l'amministratore abbia un proprio domicilio digitale personale ed univoco, **in mancanza di espressi divieti** nell'attuale formulazione normativa, **sarà possibile indicare anche il domicilio digitale della stessa società amministrata**.

In assenza dell'indicazione del domicilio digitale degli amministratori nominati e compresi nella tipologia di atti e pratiche sopra menzionati, **l'ufficio sospenderà la pratica** e ne richiederà il rinvio entro 10 giorni per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione.

Per il momento e, si ribadisce, in attesa di indicazioni dagli organi nazionali, **non sono previsti adempimenti a carico degli amministratori di società già iscritte prima del 1° gennaio 2025** e che non necessitano di variazioni rispetto all'attuale situazione pubblicata nel Registro delle Imprese.

L'occasione è gradita per porgerVi i miei più cordiali saluti.

Il Conservatore

SerConTel

- Il credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva
 - è riconosciuto in misura **non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo complessivo** di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
- Le **aliquote** sono **determinate tramite un decreto** ministeriale attuativo

- È prorogato **fino al 31.12.2027** il credito d'imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione.
- Il credito d'imposta è utilizzabile nei limiti di € 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Misure di carattere finanziario

- È **prorogato al 31.12.2027** del termine di cui all'art. 64, co. 3, DL n. 73/2021 (già differito dal 30.6 al 30.9.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. "Decreto Omnibus", dal 30.9 al 31.12.2023 dal DL n. 132/2023, c.d. "Decreto Proroghe" e dal 31.12.2023 al 31.12.2024 dalla L. 213/2023)
 - per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa" di cui all'art. 1, co. 48, lett. c), L. 147/2013
 - per i **finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto** (compresi gli oneri accessori)
 - da parte delle **giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori**, conduttori di alloggi IACP, **nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.**
- L'accesso al Fondo è riservato ai soggetti con un **ISEE non superiore a € 40.000.**

- È incrementato di ulteriori € 130 milioni per il 2025 e di € 270 milioni per il 2026 e 2027 del Fondo di garanzia in esame. Sono infine prorogate al 31.12.2027 le disposizioni di cui all'art. 1, co. da 9 a 13, L. 213/2023 (Finanziaria 2024) che **prevedono, tra l'altro:**
 - l'inclusione tra le **categorie aventi priorità per l'accesso al predetto fondo** dei:
 - a) nuclei familiari con 3 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 40.000;
 - b) nuclei familiari con 4 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 45.000;
 - c) nuclei familiari con 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 50.000;
 - che per le domande di **finanziamento con limite di finanziabilità** (rapporto finanziamento e prezzo di acquisto dell'immobile comprensivo degli oneri accessori) **superiore all'80%**, presentate dal 31.1 al 31.12 dell'anno di riferimento, la garanzia del predetto Fondo **è rilasciata nella misura massima:**
 - dell'80% sui finanziamenti concessi a nuclei familiari della lett. a);
 - dell'85% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari della lett. b);
 - del 90% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari della lett. c).

- È **prorogato** dal 31.12.2024 al **31.12.2025** il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di garanzia PMI, in regime parzialmente derogatoria di quello ordinario.
- Contestualmente, sono apportate alla stessa disciplina speciale talune modifiche e in particolare:
 - la **percentuale massima di copertura del Fondo** per il finanziamento di esigenze di liquidità è portata al **50%**, per tutte le **micro, piccole e medie imprese**, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono;
 - si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo **dell'80%** in relazione alle **operazioni finanziarie di importo fino a € 100.000** (anziché € 80.000) nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati;
 - si **rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti** ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le imprese a media capitalizzazione (cd. "mid cap").

- Quota delle disponibilità del **fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici** (cd. Fondo 394) può essere utilizzata, nel limite di € 200 milioni, per concedere finanziamenti agevolati alle imprese
 - che **intendono effettuare investimenti in America Centrale o meridionale**,
 - oppure che ***sono ivi stabilmente presenti o vi esportano o vi si approvvigionano***,
 - ovvero che ***sono stabilmente fornitrici delle medesime imprese***,
al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti nei settori tecnologici, digitali, dell'ecologia e della formazione.
- In tali casi, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.

- La misura agevolativa *è accessibile alle imprese* **con sede legale in Italia** **che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:**
 - **presentano un piano di investimenti in America centrale o meridionale**, secondo le modalità stabilite dalla citata deliberazione del Comitato agevolazioni;
 - hanno un **fatturato estero che supera la soglia minima prestabilita** dalla deliberazione del Comitato agevolazioni e:
 - a) sono già stabilmente presenti sul mercato centro o sudamericano, oppure
 - b) hanno realizzato un volume di import-export verso questi mercati non inferiore alle soglie stabilite dal Comitato agevolazioni;
 - **fanno parte di una filiera produttiva orientata all'esportazione**, con una percentuale significativa del fatturato derivante da forniture a imprese che:
 - a) sono stabilmente presenti sul mercato centro o sudamericano, oppure
 - b) hanno un volume di import-export con questi mercati non inferiore alle soglie stabilite dal Comitato agevolazioni.

- Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 che generalmente “riguardano l’America centrale o meridionale”,
 - se presentate fino al 31.12.2026, e su domanda del richiedente,
 - sono esentate dalla prestazione della garanzia.
- Per quanto riguarda le domande di finanziamento agevolato del Fondo 394 riguardanti l’America centrale o meridionale
 - proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna,
 - i cofinanziamenti a fondo perduto consentiti a valere sul Fondo per la promozione integrata sono concessi, anziché fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394, come previsto in via ordinaria, fino al 20%.
- La quota parte delle disponibilità del Fondo 394 destinate alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese
 - è estesa anche alle imprese che, più genericamente, intendono effettuare investimenti in Africa. Conseguentemente si prevede, quale requisito per l’accesso al Fondo, l’obbligo di presentare un piano di investimenti in Africa secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione del Comitato agevolazioni.

- Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica, presentate fino al 31.12.2026 **dalle imprese a forte consumo di energia elettrica** (cd. elettrivore), o **dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico** secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica la seguente disciplina:
 - a) sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia;
 - b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.
- Le risorse del Fondo 394, incluse le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito, non possono essere sottoposte a sequestro né a pignoramento.
 - Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del fondo rende una dichiarazione di terzo negativa

Collegato legge bilancio

D.L. 155/2024
convertito L. 189/2024

Cosa cambia per il ravvedimento speciale

- L'**art. 7**, modificato in sede di conversione, **interviene** sulla disciplina del regime di ravvedimento speciale di cui all'art. 2-quater del DL 113/2024.
- Tale **ravvedimento speciale consente**
 - ai soggetti che entro il 31/10/2024 hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB)
 - di **sanare le irregolarità dichiarative relative agli anni dal 2018 al 2022**,
 - versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'IRAP.
- **L'intervento normativo agisce su 3 fronti:**
 1. Ampliamento dei soggetti che possono aderire;
 2. Versamenti per le società trasparenti;
 3. Cause di decadenza.

1- Ampliamento della platea dei contribuenti che possono avvalersi del ravvedimento

- In particolare, **possono accedere al ravvedimento speciale CPB** i soggetti con **ricavi** o **compensi** fino a € 5.164.569, che non determinano il reddito con criteri forfetari, **hanno aderito al concordato preventivo biennale e che per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:**
 - 1) hanno **dichiarato una delle cause di esclusione** dagli ISA **correlate alla diffusione della pandemia** da COVID-19;
 - 2) hanno dichiarato la sussistenza di una **condizione di non normale svolgimento dell'attività;**
 - 3) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA in quanto **MULTIATTIVITA'.**

MODIFICHE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE

Art. 7

Prospetto cause esclusione che consentono il ravvedimento speciale

Causa esclusione COVID-19	Codice esclusione		
	Mod. REDDITI 2021 (anno 2020)	Mod. REDDITI 2022 (anno 2021)	Mod. REDDITI 2023 (anno 2022)
Diminuzione ricavi di almeno il 33% nell'anno di riferimento rispetto al 2019	15	15	---
Soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2019	16	16	---
Soggetti che esercitano in maniera prevalente le attività individuate da specifici codici attività	17	17	---
Soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2021	---	---	15

Causa esclusione cod. 4	Codice esclusione				
	Mod. REDDITI 2019 (anno 2018)	Mod. REDDITI 2020 (anno 2019)	Mod. REDDITI 2021 (anno 2020)	Mod. REDDITI 2022 (anno 2021)	Mod. REDDITI 2023 (anno 2022)
Periodo di non normale svolgimento dell'attività	4	4	4	4	4

Per le **annualità in cui sussistono tali circostanze**, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

- la **base imponibile** dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è calcolata come segue:

Reddito d'impresa o lavoro autonomo dichiarato

-

Valore del medesimo aumentato del 25%

- l'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata **applicando all'incremento l'aliquota del 12,50%**;
- la **base imponibile** dell'imposta sostitutiva **dell'Irap** è calcolata come segue :

Valore della produzione netta già dichiarato

-

Valore del medesimo aumentato del 25%

- l'imposta sostitutiva** dell'Irap è determinata **applicando all'incremento l'aliquota del 3,9%**.

MODIFICHE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE

Art. 7

ESEMPIO PER IMPOSTE DIRETTE:

DESCRIZIONE	IMPORTO	FORMULA
Reddito d'impresa o lavoro autonomo dichiarato:	€50.000	
Incremento del 25%	€12.500	(25% di €50.000)
Valore incrementato	€62.500	(€50.000 + €12.500)
Aliquota per imposta sostitutiva sui redditi	12,50%	
BASE IMPONIBILE	12.500	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	1.562,50	(12,50% DI €. 12.500)

ESEMPIO PER IRAP:

DESCRIZIONE	IMPORTO	FORMULA
Valore della produzione dichiarata:	€100.000	
Incremento del 25%	€25.000	(25% di €100.000)
Valore incrementato	€125.000	(€100.000 + €25.000)
Aliquota per IRAP	3,90%	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	975	(3,90% DI €. 25.000)

ATTENZIONE:

- Ai sensi del co. 6-quater, le **imposte sostitutive** sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali che dell'IRAP
 - ✓ sono **diminuite del 30%** per i soggetti con **causa esclusione COVID** (cod. 15, 16, 17) e con **periodo non normale** (cod. 4),
 - ✓ **no riduzione del 30% i contribuenti multiattività.**
- **Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata** dai soggetti di cui all'art. 5 Tuir, imputati ai singoli soci o associati, **ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti trasparenti** (ex art. 73, c. 1, lett. a) Tuir), **imputati ai singoli soci ai sensi degli artt. 115 e 116 Tuir,**
 - ✓ il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali **può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.**



2 - Versamenti delle società trasparenti

- Con una modifica apportata in sede di conversione, si dispone che per le **società e associazioni** di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero le **società di capitali in regime di trasparenza fiscale** di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR,
 - il versamento delle relative imposte sostitutive **può essere eseguito dalla società o associazione** in luogo dei singoli soci o associati.
- Con tale disposizione, quindi, viene superata la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate nel provvedimento n. 403886 del 4/11/2024, **che richiede(va)**, per le società e associazioni di cui all'art. 5 ovvero le società di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, la **presentazione dei modelli F24 di versamento:**
 - **dell'imposta sostitutiva dell'IRAP da parte della società o associazione;**
 - **delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.**

FOCUS: Versamenti delle società trasparenti...segue

Con la RM 1/E/2025 l'AdE ha chiarito alcuni aspetti legati al versamento dell'imposta sostitutiva in **regime di trasparenza fiscale**. In particolare, nel documento è stato chiarito che **quando il versamento è effettuato dai soci**, **nel modello F24 devono essere riportati**:

1. i dati identificativi del socio che effettua il versamento
2. I dati identificativi della società (codice fiscale) nel campo ***“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”***
3. il codice identificativo '73' ridenominato in ***“Contribuente – Società”*** nel campo identificativo.

In questo modo sarà abbinato il socio alla società che beneficia del regime del ravvedimento.

ATTENZIONE: IN OGNI CASO I VERSAMENTI SENZA LE INDICAZIONI DI CUI SOPRA RIMANGONO VALIDI

3 - Cause di decadenza

Altra novità apportata al regime del ravvedimento speciale concerne le **cause di decadenza** di cui al co. 10 dell'art. 2-quater del DL 113/2024, dove **si aggiunge anche la dichiarazione infedele della causa di esclusione** dagli ISA di cui al co. 6-bis, ovvero dichiarazione infedele:

- ✓ della causa di **esclusione da ISA legate all'emergenza COVID-19**
- ✓ legata al non **normale svolgimento dell'attività** o alle **multiattività**

Si ricorda che l'adesione al ravvedimento speciale, mediante il versamento delle imposte sostitutive, **inibisce le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39** del D.P.R. 600/1973, e quelle di cui all'art. 54, co. 2, 2° periodo, del DPR 633/1972, per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

MODIFICHE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE

- Il **versamento dell'imposta sostitutiva** potrà essere effettuato
 - **in un'unica soluzione entro il 31/3/2025**
 - oppure mediante pagamento rateale in un **massimo di 24 rate mensili** di pari importo maggiorate di interessi al tasso legale con decorrenza dal 31/3/2025 (i codici tributo in risoluzione n. 50/E/2024).
- In caso di pagamento rateale, **l'opzione**, per ciascuna annualità, **si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.**
- Il **pagamento di una delle rate**, diverse dalla prima,
 - *entro il termine di pagamento della rata successiva*
 - **non comporta la decadenza** dal beneficio della rateazione.
- **In caso di decadenza**, quanto versato per imposta sostitutiva **non sarà rimborsato**

MODIFICHE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE

- Il **ravvedimento non si perfeziona se il pagamento**, in unica soluzione o della 1^a rata delle imposte sostitutive, **è successivo alla notifica di:**
 - **processi verbali di constatazione**
 - **schemi di atto** di accertamento, di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000,
 - ovvero di **atti di recupero** di crediti inesistenti.
- I termini e le modalità di comunicazione delle opzioni relative all'applicazione del ravvedimento sono stati fissati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 403886 del 4/11/2024, ai sensi del quale
 - **l'opzione viene esercitata mediante presentazione del modello F24** corrispondente al versamento della 1^a o unica rata delle imposte sostitutive
 - con l'indicazione nel **campo "Anno di riferimento" della relativa annualità** (tramite i codici tributo va necessariamente indicato il numero complessivo delle rate).

MODIFICHE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE

IN SINTESI: la **protezione dai suddetti accertamenti viene meno** in caso di:

- a) **intervenuta decadenza** dal concordato preventivo biennale per una delle cause previste dall'art. 22, D.Lgs. n. 13/2024;
- b) applicazione di una **misura cautelare**, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/200, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, co. 1, dell'art. 2621 C.c. e degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 C.p.,
 - commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;
- c) **mancato perfezionamento** del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
- d) **dichiarazione infedele** della **causa di esclusione** da ISA legate all'emergenza COVID-19 o al non normale svolgimento dell'attività o all'esercizio di due o più attività di impresa.

- **Proroga adesione consentita ai soggetti che:**
 1. **hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31.10.2024**
 2. **non hanno aderito al concordato preventivo biennale,**
 - ✓ **potevano aderirvi entro il 12.12.2024**
 - ✓ mediante la presentazione della dichiarazione integrativa.
- **L'opzione in proroga non è consentito** QUANDO nella dichiarazione integrativa sono indicati:
 - i. un minore imponibile
 - ii. un minore debito d'imposta
 - iii. un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31.10.2024.
- **L'adesione a seguito di dichiarazione integrativa**
 - Consente di accedere al ravvedimento speciale

Cause di esclusione e cessazione del CPB

- Ulteriore novità riguarda le cause di esclusione e di cessazione del concordato.
- In particolare, con l'art. 7-quinquies, viene previsto che la modifica della compagine sociale sia rilevante ai fini dell'esclusione o della cessazione, dal concordato preventivo biennale
 - solo in caso di aumento del numero dei soci, o degli associati
 - e non quando tale numero diminuisce o rimane invariato
- Al contrario, è ammesso l'aumento dei soci nel caso di subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

- **Rinvio del versamento della 2^a rata di acconto delle imposte dirette, per il solo periodo d'imposta 2024, al 16/1/2025** per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a € 170.000.
- Il versamento può essere effettuato
 - in un'unica soluzione
 - o in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16/1/2025, scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
 - Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'art. 20, co. 2, del D.lgs. n. 241/1997.
- **Sono esclusi dal beneficio i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi INAIL.** Per tali contributi, pertanto, il pagamento andava eseguito entro il termine ordinario del 2 dicembre 2024).
- Per i **titolari di reddito agrario**, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi si intende riferito al volume d'affari.

Milleproroghe

D.L. 27/12/2024, n. 202

- Con la modifica dell'art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, **fino al 31/3/2025**,
 - i soggetti che inviano al **Sistema tessera sanitaria** i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata,
 - **non possono emettere fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS).
- Ai sensi dell'art. 9-bis, co. 2, del D.L. n. 135/2018, il **divieto di fatturazione elettronica**
 - **opera anche per i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria**,
 - con riferimento alle **fatture relative alle prestazioni sanitarie** effettuate nei confronti delle persone fisiche.
- **Pertanto**, a seguito della proroga, fino al 31/3/2025, **gli operatori sanitari**
 - **devono emettere le fatture in formato cartaceo** (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio)
 - **e continuare a trasmettere i dati al Sistema TS (se tenuti a farlo)** secondo le ordinarie modalità.



- Nel caso in cui la **fattura contenga sia spese sanitarie, sia altre voci di spesa non sanitarie, non dovrà comunque essere emessa la fattura elettronica, ma occorrerà distinguere 2 diverse situazioni** (Agenzia delle Entrate, risposte a quesiti 19/7/2019, FAQ n. 57 e risposta a interpello 19/3/2019, n. 78):
 1. se dal documento di spesa **è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria** da quella non sanitaria, **entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS** (salvo il caso dell'opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
 - **l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali** che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
 - **l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "altre spese".**
 2. qualora, invece, dal documento di spesa **non sia possibile distinguere** la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, **l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS** (salvo il caso dell'opposizione del paziente) **con la tipologia "altre spese" (codice AA).**
- **In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.**



- La **fattura elettronica** è invece obbligatoria per prestazioni rese
 - nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, ad eccezione del caso dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta convenzionati con il SSN, i quali *non sono tenuti alla fatturazione nei confronti della ASL per i loro compensi mensili* (Agenzia Entrate, RM n. 98/E/2015).
 - per **prestazioni nei confronti di**
 - **strutture sanitarie private**
 - **altri soggetti titolari di partita IVA** compresi i rapporti fra medici (esempio: sostituzioni e collaborazioni).

- Viene **differito al 1° gennaio 2026** il passaggio
 - dal regime fuori campo IVA
 - al regime di esenzione IVA

per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali,

 - *dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari,*
 - nei confronti dei **propri soci, associati o partecipanti.**
- Al riguardo si ricorda che il D.L. n. 113/2024, all'art. 3 viene chiarito che,
 - fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, co. 15-quater, del D.L. n. 146/2021,
 - le associazioni e per le società sportive dilettantistiche **possono applicare il regime di esclusione IVA per i corrispettivi specifici derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali**

(**sono fatti salvi i comportamenti** dei contribuenti adottati prima del 10/8/2024, data di entrata in vigore del D.L. n. 113/2024).

- Viene **confermata** la possibilità per le **ONLUS di accedere al 5% per un ulteriore anno, fino al 31/12/2025.**
- In particolare, viene stabilito che, limitatamente alle ONLUS
 - le disposizioni che regolano la destinazione del **5%**. (di cui all'art. 3, co. 1, let. a), D.Lgs. n. 111/2017),
 - hanno effetto a decorrere dal 5° anno successivo a quello di operatività del RUNTS.
- Per effetto della proroga, quindi, fino al 31/12/2025, le ***ONLUS che risultavano iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22/11/2021***
 - continueranno ad essere destinatarie della quota del **5%**.
 - con le modalità stabilite dal DPCM 23/7/2020.

- **Rinvio al 31 marzo del 2025 l'obbligo**, per le imprese, di stipulare un'assicurazione contro i danni da **calamità naturali ed eventi catastrofali**.
- L'obbligo è stato introdotto dalla Finanziaria 2024 e si applica
 - a tutte le imprese, sia con sede legale in Italia che ad imprese con sede legale all'estero ma con stabile organizzazione in Italia,
 - tenute all'iscrizione in Camera di Commercio.
- Sono **escluse** dall'obbligo assicurativo:
 - le **imprese agricole**, di cui all'art. 2135 del codice civile, alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall'art. 1, co. 515 e seguenti della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021);
 - le imprese i cui beni **immobili** risultino **gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste**, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.



- La **polizza assicurativa** dovrà:
 - riguardare **i beni di cui all'articolo 2424, co. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)**, del codice civile.
 - Secondo quanto specificato dall'art. 1-bis, co. 2, del D.L. n. 155/2024, l'obbligo assicurativo **concerne i beni a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni**;
 - **coprire danni causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.**
- **Dell'inadempimento** dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese
 - si **terrà conto nell'assegnazione di contributi**, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario
 - a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
- **Manca il DM attuativo**

Semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali

- Si rinvia di un anno, dal 31/12/2024 al **31/12/2025** il termine fino al quale
 - **i progetti di nuovi impianti fotovoltaici,**
 - realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde,
 - di **potenza fino a 1 MW**
 - **ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali**
 - possono essere realizzati previa **dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).**

Modifiche alla disciplina dei contratti a termine

- **Proroga fino al 31/12/2025** (in luogo del 31/12/2024) del termine entro il quale
 - i datori di lavoro nel settore privato
 - possono stipulare **contratti a tempo determinato** di durata superiore a **12 mesi**, in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti

Modifiche Riscossione

D.Lgs. 110/2024

- *Le nuove disposizioni sono applicabili **dalle richieste di rateazione presentate dall'1.1.2025.***
- Tra le novità del D.Lgs. 110/2024, assume particolare rilevanza la modifica apportata all'art. 19, DPR n. 602/73 che riconosce ai contribuenti
 - la possibilità di richiedere all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la **rateizzazione delle somme risultanti dalle cartelle di pagamento / iscritte a ruolo**
 - **in un numero di rate concedibili** al contribuente in temporanea situazione di obiettiva difficoltà **incrementato** .

RICHIESTE DI DILAZIONE PRESENTATE DALL'1.1.2025

- Relativamente alle richieste di dilazione presentate dall'**1.1.2025** il **numero di rate** "a disposizione" del contribuente **è collegato:**
 - **all'importo del debito;**
 - alla circostanza che il **contribuente documenti o meno la temporanea situazione** di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Somme fino a € 120.000 senza documentazione

- In base al nuovo co. 1 dell'art. 19, su richiesta del **contribuente** che **dichiara** di trovarsi in temporanea difficoltà economico-finanziaria in presenza di somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, **fino a € 120.000**, la rateizzazione del debito è riconosciuta fino a un massimo di:
 - **84 rate mensili**, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
 - 96 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
 - 108 rate mensili, per le richieste presentate dall'1.1.2029.
- Come disposto dal co. 4 dell'art. 13, D.Lgs. n. 110/2024, in base alle risultanze del **monitoraggio effettuato dal MEF** in merito agli effetti derivanti dalle nuove disposizioni,
 - ***le rate potranno essere aumentate fino a 120***
 - **a partire dalle richieste presentate dall'1.1.2031.**

Somme fino a € 120.000 con documentazione

- Con l'aggiunta del nuovo co. 1.1 all'art. 19 in presenza di **somme fino a € 120.000**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, **su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà** economico-finanziaria la rateazione può essere concessa:
 - **da 85 a un massimo di 120 rate mensili**, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
 - da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
 - da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall'1.1.2029.

Documentazione

Somme fino a € 120.000 con documentazione

- **La documentazione della situazione di temporanea situazione di difficoltà si dimostra:**
 - **persone fisiche o titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato**, alleghino alla domanda di rateizzazione la certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**)
 - **soggetto diverso** (es. società di persone, società di capitali, Enti), insieme all'istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:
 - la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economico-finanziaria determinata dal valore dell'Indice di liquidità;
 - il numero di rate concedibili in relazione al valore dell'Indice Alfa.
 - i condomini devono invece allegare la documentazione contabile necessaria a verificare il valore dell'Indice Beta, (cfr. paragrafo 3.3);
 - le Pubbliche Amministrazioni dovranno dichiarare la carenza di liquidità
- **Per approfondire, vedi guida ADER, aggiornata gennaio 2025**

Somme fino a € 120.000 con documentazione

- **Come quantificare le rate:**

- **Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali** in regimi fiscali semplificati, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se è superiore a 1 il valore del seguente rapporto:

Numero rate =	$\frac{\text{Debito}}{\text{ISEE mensile} * \text{coefficiente \%}}$
---------------	--

Per il coefficiente %, vedasi la tabella della guida dell’Agenzia della riscossione

- **Per i soggetti diversi dalle persone fisiche e ditte individuali**, va calcolato:
 - **Indice di liquidità**, dato dal rapporto tra la somma della liquidità differita e della liquidità corrente ed il valore del passivo corrente; la situazione di difficoltà economica **richiede che tale indice sia < 1**
 - **Indice alfa**, dato da: debito complessivo / valore della produzione) x 100
 - Il **numero delle rate dipende dall’indice alfa**: vedere tabella nella guida dell’Agenzia della riscossione

Somme superiori a € 120.000 con documentazione

- Il **nuovo co. 1.1** prevede in caso di **somme superiori a € 120.000**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su richiesta del contribuente che **documenta** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria,
 - una ripartizione **fino a un massimo di 120 rate mensili**,
 - indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta

Rateizzazioni 2025

Art. 19, DPR 602/1973

Somme	Richieste	Presentate fino al 31.12.2024	Presentate dall'1.1.2025		
			2025 - 2026	2027 - 2028	dal 2029
Fino a € 120.000	non documentate	max 72 rate (*)(**)	max 84 rate	max 96 rate	max 108 rate
	documentate		da 85 a 120 rate	da 97 a 120 rate	da 109 a 120 rate
Superiori a € 120.000	Documentate	max 72 rate (**)	max 120 rate		

(*) Le richieste non vanno documentate

(**) Aumentate fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica (rateizzazione straordinaria)

Modifica codici ATECO

Nuova classificazione ATECO

- Nell'ambito della, **predisposizione del programma statistico nazionale** di cui all'art. 15, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 322/89, l'Istat nel corso del 2023 ha avviato un processo di **revisione della classificazione ATECO 2007** (già aggiornata nel 2022) al fine di adeguarla alla nuova classificazione delle attività economiche vigente in ambito UE, **c.d. NACE**.
- A conclusione di tale procedura
 - **l'ISTAT ha definito la nuova classificazione ATECO 2025**
 - **che è entrata in vigore a decorrere dall'1.1.2025.**
- Come precisato da Unioncamere nel Comunicato stampa 11.12.2024, **per consentire alle Amministrazioni** che utilizzano la classificazione per la **produzione di dati amministrativi** (CCIAA, Agenzia delle Entrate) e per la **raccolta e diffusione di dati statistici** (ISTAT), l'**implementazione delle proprie procedure**,
 - la nuova classificazione sarà **adottata dall'1.4.2025**
- NB: La nuova classificazione va utilizzata per **tutti gli adempimenti**, sia di **natura statistica** che di natura **amministrativa e fiscale**

Nuova classificazione ATECO

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO LE CCIAA

- Il processo di **riclassificazione è effettuato d'ufficio** dalla competente CCIAA a decorrere dall'**1.4.2025**.
 - Le imprese interessate **saranno informate dell'avvenuto aggiornamento** dalla singola Camera di Commercio tramite uno specifico messaggio.
- La **visura camerale** dell'impresa riporterà per un **periodo transitorio**, sia i **nuovi codici ATECO** sia **quelli precedenti**.

ADEMPIMENTI FISCALI

- I soggetti IVA devono utilizzare i **codici attività** della nuova classificazione **ATECO 2025**
 - **negli atti / dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate,**
 - **salva diversa indicazione** riportata nelle istruzioni dei modelli.
- Come già previsto dall'Agenzia con la Risoluzione 24.6.2008, n. 262/E con riferimento all'aggiornamento 2022,
 - l'adozione della nuova classificazione ATECO 2025
 - **non richiede la presentazione di una comunicazione di variazione dati.**
- Qualora il **soggetto interessato intenda comunicare il nuovo codice che meglio rappresenta l'attività svolta**, la comunicazione va effettuata utilizzando:
 - **ComUnica**, se il soggetto è **iscritto** nel Registro Imprese;
 - lo specifico modello (**AA7/10, AA9/12, AA5/6, ANR/3**), per i soggetti **non iscritti** nel Registro Imprese.

Nuova classificazione ATECO

STRUTTURA DELLA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025

- La Nota metodologia predisposta dall'ISTAT precisa che la classificazione ATECO 2025 **presenta la stessa metodologia di ATECO 2007**- aggiornamento 2022, confermandone la **struttura gerarchica** suddivisa in **6 livelli** ordinati:
 - **dal più alto** che contiene **raggruppamenti ampi di attività economiche** (livello aggregato);
 - **al più basso** (livello disaggregato).
- Nel dettaglio la nuova classificazione ATECO 2025 è **umentata** rispetto alla classificazione ATECO 2007 - aggiornamento 2022 (ora sono previsti 3.257 codici attività). In particolare:
 - le **sezioni** sono passate da 21 a **22**;
 - le **classi** sono passate da 615 a **651**;
 - le **sottocategorie** sono passate da 1.241 a **1.290**;
 - a fronte della **diminuzione** delle **divisioni** (da 88 a 87) e dell'**invarianza** delle **categorie** (920).

Nuova classificazione ATECO

Prospetto 2 – La struttura di ATECO 2025 a confronto con la versione precedente ATECO 2007

Livello gerarchico	ATECO 2007	ATECO 2007 aggiornamento 2021	ATECO 2007 aggiornamento 2022	ATECO 2025
1 Sezioni	21	21	21	22
2 Divisioni	88	88	88	87
3 Gruppi	272	272	272	287
4 Classi	615	615	615	651
5 Categorie	918	918	920	920
6 Sottocategorie	1.224	1.226	1.241	1.290
Totale	3.138	3.140	3.157	3.257

- Ogni codice ATECO 2025 è corredato da un **titolo** che ne descrive sinteticamente il contenuto. L'insieme dei codici e dei rispettivi titoli costituiscono la **struttura della classificazione ATECO 2025**.
- In particolare, sono stati:
 - **introdotti nuovi codici** (1.070) non presenti nell'ATECO 2007 - aggiornamento 2022;
 - **eliminati precedenti codici** (970);
 - **modificati titoli di precedenti codici** (1.428).
- Ad uno stesso codice ATECO già presente in ATECO 2007 - aggiornamento 2022 (comune tra le due versioni della classificazione) potrebbe corrispondere un **contenuto** (un'attività economica in senso lato) **differente in ATECO 2025**. SerConTel